

DELEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
31 MAR 2023 hh3 per 3a

ASSOCIAZIONE TURISTICA

PRO LOCO GUARDIA PERTICARA APS

DEL COMUNE di GUARDIA PERTICARA (PZ)

NUOVO STATUTO SOCIALE ADOTTATO IN DATA 21/02/2023 DALL' Associazione turistica PRO LOCO GUARDIA PERTICARA APS

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1.1 E' costituita, con primo Atto Costitutivo del 21/02/2023, l'Associazione Turistica " PRO LOCO GUARDIA PERTICARA APS", con sede legale in viale Principe Umberto n. 13 nel Comune di GUARDIA PERTICARA (PZ) , e successivamente qualificata come APS (Associazione di promozione sociale) che con il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (DL 117/2017, d'ora in poi Codice del Terzo Settore), potrà essere aggiunta la dicitura ETS (Ente del Terzo Settore) in forma estesa o di acronimo. Pertanto alla fine delle procedure sopra descritte, la denominazione sarà Pro Loco GUARDIA PERTICARA - APS - Ente del Terzo Settore (o ETS).

1.2 L'eventuale trasferimento della sede sociale nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifiche al presente statuto, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 La PRO LOCO GUARDIA PERTICARA APS facoltativamente può aderire ad una o più Reti di Enti così come espresso dall'art. 42 del D. Lgs 117/2017.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La Pro Loco è un'associazione su base volontaria, senza scopo di lucro, di natura privatistica, apolitica, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico, ispirata ai principi democratici.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di Guardia Perticara (PZ).

2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in altre località specie in quelle in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3 Finalità

3.1 Per le sue finalità di promozione turistica, culturale, sociale, di valorizzazione, salvaguardia, conservazione delle tradizioni, delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche, del patrimonio storico, antropologico, culturale, artistico, sia materiale che immateriale, di Guardia Perticara (Pz) e del suo territorio, è un'associazione che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in quanto si pone le seguenti finalità attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale:

a) Riunire tutti coloro che sono interessati allo sviluppo sociale del territorio in giurisdizione e al miglioramento della qualità della vita in Guardia Perticara (Pz).

- b) Promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici pubblici;
- c) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti eventuali miglioramenti estetici del territorio e tutte quelle iniziative atte a tutelare, valorizzare e conservare le bellezze naturali, le tradizioni, nonché il patrimonio storico monumentale, ambientale, culturale ed enogastronomico, nonché il patrimonio materiale ed immateriale; conservare e valorizzare il patrimonio storico e antropologico dei parchi naturali, già esistenti e futuri, presenti nel territorio in giurisdizione e comunque nel comune di Guardia Perticara (PZ)
- d) Promuovere ed organizzare (anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati) convegni, escursioni, spettacoli pubblici, feste popolari, sagre, manifestazioni sportive, nonché iniziative di promozione e solidarietà sociale, attività di turismo sociale ecc. che servono ad attirare flussi turistici e rendere più gradito il loro soggiorno;
- e) Sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente, stimolando anche il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera (agriturismo, B&B, country house, ostelli, residenze d'epoca, ecc..):
- f) Proporre, elaborare e realizzare progetti sperimentali in campo turistico, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e/o privati;
- g) Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla condizione dei servizi pubblici e/o privati di interesse sociale e turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- h) Operare e collaborare con altre Pro Loco, Associazioni, Enti Pubblici e privati per l'eventuale istituzione di nuovi soggetti, anche comprensoriali e/o territoriali, per la promozione sociale e turistica;
- i) Promuovere l'aggregazione sociale tra i cittadini della località, lo spirito di fratellanza tra individui anche di località, cultura, estrazione sociale e nazionalità differenti, anche attraverso l'apertura di circoli nel rispetto delle condizioni stabilite dal CTS, con spazi ricreativi per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
- j) Promuovere e sviluppare attività nel settore della promozione sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la cosiddetta terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione all'aggregazione e allo svago dei giovani e dei portatori di handicap; iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici);
- k) promuovere ed eventualmente gestire attività ricreative e/o sportive dilettantistiche e/o storico sportive;
- l) Operare nel settore della solidarietà sociale e sanitaria per mezzo di volontariato nei confronti di persone svantaggiate o di collettività estere per aiuti umanitari;
- m) Promuovere l'istruzione sociale per la formazione e la ricerca scientifica, culturale ed artistica;
- n) Promuovere la tutela dei diritti civili;
- o) Promuovere la formazione culturale e professionale di cittadini, propri soci e/o componenti di altre Pro Loco e/o Associazioni che operano con finalità analoghe, attraverso corsi, convegni e seminari specifici.

3.2 La Pro Loco adempie alle direttive impartite dalla Regione Basilicata, tramite l'Agenzia di Promozione Territoriale (A. P. T.) e rispetta quanto previsto dalla LR 7/2008 e s.m.i. e dal DL 117/2017 e s.m.i.

3.3 La Pro Loco facoltativamente può aderire ad una o più Reti di Enti così come espresso dall'art. 42 del D. Lgs 117/2017. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017

ART. 4 Scopi, attività e obiettivi

4.1 Al fine di realizzare gli scopi di cui all'ART 3 del presente statuto, la Pro Loco svolge in via principale le seguenti attività considerate di interesse generale dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, comma d) Codice del Terzo Settore)
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni;(ART.5, comma f) Codice del Terzo Settore)
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;(ART.5, comma i) Codice del Terzo Settore)
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;(ART.5, comma k) Codice del Terzo Settore)
- f) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;(ART.5, comma t) Codice del Terzo Settore)
- g) Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;(ART. 5, comma z) Codice del Terzo Settore).

Art. 5 Soci

5.1 Ammissione dei soci

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 1 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persone con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

5.2 Diritti e doveri

Hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- ✓ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ✓ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ✓ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

5.3 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 5.2 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 6 Organi Sociali

6.1 Sono organi della Pro Loco:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) L'Organo di controllo, ove istituito;
- g) il Revisore legale dei Conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- h) Il Collegio dei probiviri, ove istituito;
- i) il Presidente Onorario, ove istituito.

Art. 7 L'Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

7.2 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- elegge i componenti del Consiglio d'amministrazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
- revoca il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente anche se eletti dal Consiglio direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 8 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.3 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7.4 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 Il Consiglio d'Amministrazione

8.1 Il Consiglio d'Amministrazione è formato da un numero dispari, da un minimo di tre a sette componenti, proporzionalmente al numero di soci, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di componenti eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal consiglio stesso; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

8.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti esterni non eletti, anche di associazioni di volontariato e/o di associazioni di categoria nel campo turistico culturale e sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

8.3 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita,

ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

8.4 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.5 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta e/o in altro modo accettato a maggioranza dal consiglio stesso, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso il numero dei componenti del consiglio è di tre, il segretario svolge anche la funzione di tesoriere.

8.6 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

8.7 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 31 gennaio decade automaticamente dalla carica.

8.8 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

8.9 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

8.10 Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea, decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci. Inoltre, il Consiglio, può predisporre i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

8.11 Delle sedute di Consiglio, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

8.12 . Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

8.13 È altresì compito del Consiglio Direttivo:

- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto ;

-Predisporre e approvare il bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 15 del presente statuto, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte ;

-Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale .

-Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione ;

-Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

- Stabilisce, dopo aver consultato (a sua discrezione) l'assemblea dei soci, la quota sociale annua da versare;

8.14 Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro anni) e tutti i componenti, sono rieleggibili.

8.15 La carica di consigliere è totalmente gratuita;

8.16 Si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente,

8.17 È indetto dal presidente della Pro Loco con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno) inviato ai membri, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail oppure affisso nelle sedi dell'associazione e sul sito internet; può inoltre essere richiesta, qualora se ne ravvisi la necessità, in maniera scritta dalla maggioranza dei membri dello stesso Consiglio di Amministrazione.

8.18 È consentita la convocazione con carattere d'urgenza entro 48 ore prima della data fissata

8.19 E' data pubblicità della seduta del Consiglio d'Amministrazione sulla bacheca della Pro Loco e attraverso il sito internet.

Art. 9 Presidente e Vice Presidente

9.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

9.2 Il Presidente e il vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio d'Amministrazione. Possono essere riconfermati.

9.3 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

9.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

9.5 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

9.6 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

9.7 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

9.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art.10 Il Segretario e il Tesoriere

10.1 Il Segretario e il Tesoriere su proposta del Presidente sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta o in altro modo accettato a maggioranza dal Consiglio stesso . E' data facoltà al consiglio di Amministrazione, previa proposta del presidente, di

affidare i due incarichi di Segretario e Tesoriere alla stessa persona. Nel caso il numero dei componenti del consiglio è di tre, il segretario svolge anche la funzione di tesoriere.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

10.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

10.5 Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) redige la stesura dei bilanci;
- c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio Consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 11 Organo di Controllo

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.12 Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo

di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.13 Il Collegio dei Probiviri:

13.1 Il Collegio dei Probiviri se istituito è composto da 3 (tre) membri eletti, a votazione segreta o in altro modo accettato dall'Assemblea, ogni 4(quattro) anni, dall'assemblea dei soci. Il Collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

13.2 Il Collegio ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di eventuale controversia tra i soci della Pro Loco; può indicare al consiglio direttivo eventuali sanzioni nei confronti dei soci; spetta al consiglio direttivo la decisione di applicare o no la sanzione. Per la definizione delle sanzioni comminabili si rimanda al regolamento interno della Pro Loco

13.3 Può segnalare controversie che non è in grado di giudicare al collegio dei probiviri della struttura della rete associativa a cui la Pro Loco è iscritta, nel caso la controversia riguardasse altro livello associativo, ai sensi delle norme del proprio statuto.

Art. 14 Il Presidente Onorario

14.1 Il Presidente onorario può essere eletto dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco su proposta del Consiglio Direttivo;

14.2 Al Presidente onorario possono essergli affidati dal Consiglio d'Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, da comunicarsi al RUNTS in caso costituisca conferimento di poteri/deleghe specifici.

Art 15 Finanziamenti – Patrimonio e Bilancio

15.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

- a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
- b) contributi di cittadini privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) contributi dell'Unione Europea;
- g) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- j) proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
- k) elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da privati;
- l) altre entrate appositamente documentate;

I beni materiali acquistati dalla Pro Loco devono risultare in un apposito registro inventario.

15.2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni

altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dalla Statuto e dalle normative vigenti.

15.3 Esercizio sociale e bilancio

Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 marzo per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 marzo per la definitiva approvazione.

Ogni anno dovrà essere inoltre presentato e approvato dall'assemblea dei soci il bilancio preventivo con la relativa relazione programmatica unitamente al precedente bilancio consuntivo.

15.4 . Nessun dividendo, utile, o avanzo di gestione o bilancio potrà essere mai ripartito tra i soci, anche in forma indiretta, né riserve patrimoniali o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione e utilità sociale riconosciute per legge o di altri enti del terzo settore.

È fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale

Tutte le attività debbono essere attuate ed investite per il solo raggiungimento degli scopi statuari ed istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 17 Volontari e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

Art. 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 Disposizioni Generali

20.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l'Ufficio di Registro competente.

20.2 La Pro Loco dà la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini residenti e non nel territorio del Comune in cui ha sede la stessa;

20.3 La Pro Loco, con tutti i suoi organi statutari, si rende disponibile a sottoporre l'attività dell'associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente;

20.4 La Pro Loco non può, in nessun caso, dividere i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

20.5 La Pro Loco ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

20.6 Tutte le cariche all'interno della Pro Loco sono elettive.

Art. 21 Scioglimento della Pro Loco

21.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in Assemblea Straordinaria.

21.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Comune di residenza, agli organi di A.P.T. Basilicata, nonché alla Regione dove esista l'Albo regionale delle Pro Loco ed al Registro Unico del Terzo Settore se iscritta.

21.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

21.4 Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio sociale residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art.15 decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di leggi vigenti;

Art. 22 Riferimenti legislativi

22.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco e di tutte le disposizioni legislative sulle Pro Loco della Regione Basilicata.

Art. 23 Norma transitoria

23.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Integrazione Art.5 Soci: E' data la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel territorio del comune di Guardia Perticara.

Integrazione Art. 21.4: Scioglimento della Pro Loco: in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti all'ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l'associazione stessa o con autorizzazione regionale, si procederà alla devoluzione degli stessi ad altro ente pubblico o associazioni che perseguono finalità sociali.